



CITTA' DI MOLFETTA

IL SINDACO

Premesso che nell'ambito della emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dichiarata il 30 gennaio 2020 dalla organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'epidemia da Covid-19, il presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2020 ha emanato un ulteriore DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) contenente *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."*; pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 97 del 11-4-2020.

Ravvisata la necessità di rimarcare a livello locale tutte le disposizioni impartite evidenziando e precisando quelle di maggior interesse per la pluralità dei cittadini;

Precisato che lo stesso comma 3 dell'art 8 del DPCM 10/4/2020 prevede che *"Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni"*.

Visti:

- l'art. 32 della legge n. 833 del 1978

Si Comunica a tutti i cittadini che in conformità al DPCM 10 aprile 2020 e delle vigenti ordinanze del Presidente della Regione Puglia

E' FATTO OBBLIGO

Sino al 3 maggio 2020 di rispettare le seguenti regole:

Rimangono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ed approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità;

E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

E' vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

E' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura: a carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Pertanto rimangono chiusi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, discoteche e locali assimilati, sale scommesse e sale bingo; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

Rimangono chiusi i servizi di apertura al pubblico dei musei.

Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.”.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di cui ai codici ATECO 47.2 e di prima necessità individuate nell'allegato 1.

PER TUTTE LE ATTIVITÀ CONSENTITE DEVE ESSERE IN OGNI CASO SEMPRE GARANTITA LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. PER TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI GENERI CONSENTITI COME ALLA TABELLA 1 SI RACCOMANDA, AL FINE DI EVITARE FORME DI ASSEMBRAMENTO, IL TEMPO PROLUNGATO AL FINE DI AGEVOLARE, SUL PIANO GENERALE, IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID 19, OLTRE ALL'INGRESSO NEGLI ESERCIZI CON MASCHERINA E LA MANIPOLAZIONE DELLA MERCE CON GUANTI MONO USO.

L'ORARIO DELLE ATTIVITÀ RIMANE STABILITA DALLE ORE 07.00 SINO ALLE ORE 20.00.

Sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, deve essere consentito l'accesso alle sole attività consentite.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie.

Restano aperti i tabaccai, con assoluta esclusione di ogni attività inerente al gioco, alle lotterie, scommesse e gratta e vinci.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante.

E' consentita l'attività dei distributori automatici, purché il gestore assicuri la presenza fisica di un operatore, con cartellino di riconoscimento della ditta, che garantisca le prescrizioni di cui all' Allegato 5 del DPCM 10/4/2020, tra cui l'ingresso di un consumatore per volta, evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro per coloro che devono accedere al locale. Assicurare come riportato nella tabella 5 del DPCM 10 aprile 2020 la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura e disinfezione delle tastiere di selezione. Al fine di un maggior controllo delle misure generali di contenimento dell'epidemia da COVID 19 l'attività, in analogia al resto degli esercizi commerciali, è consentita dalle ore 07.00 sino alle ore 20.00. Chi contravviene a tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 oltre alla chiusura da 5 a 30 giorni come disposto dall'art. 4 DL n. 19/2020.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

Gli esercizi commerciali la cui attività **non** è sospesa ai sensi del DPCM 10 aprile 2020 sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Altresì, al fine di evitare assembramenti e contatti fra la clientela dovrà essere utilizzato personale predisposto a tale funzione o in alternativa usare distributori di biglietti numerati e altri sistemi elimina code. Deve essere evitata ogni forma di assembramento all'interno dell'esercizio ed essere osservata la distanza tra clienti e personale di oltre un metro. Tutti debbono entrare o accedere al banco o banchi di vendita con mascherine e manipolare la merce con guanti mono uso.

Gli esercenti sulle aree pubbliche, inoltre, devono rispettare tutte le altre norme igienicosanitarie e quanto indicato nell'autorizzazione comunale relativa all'esercizio dell'attività e alle modalità di occupazione del suolo pubblico, in particolare sulla pulizia dell'area in cui svolgono la loro attività. In analogia alle attività produttive è consentita, negli esercizi commerciali di attività non consentite, previa comunicazione al Sindaco, la presenza del titolare e/o di un altro collaboratore per la verifica dei sistemi di sicurezza e di chiusura del proprio locale e per la sola attività di inventario, da farsi rigorosamente a porte chiuse e/o saracinesca abbassata ed indossando mascherine protettive e attuazione delle misure igieniche previste dal DPCM 10 aprile 2020 oltre che di distanziamento di oltre un metro.

Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

I gestori degli erogatori automatici di moneta, al pari di ogni macchinario di distribuzione automatica di prodotti, compresi i tabacchi, sono tenuti alla igienizzazione delle tastiere e delle eventuali porte di accesso agli stessi frequentemente e comunque almeno due volte al giorno.

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, **ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3.**

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali **di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146**, (art. 1 L.146/90 sono quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, ed alla libertà di comunicazione.). Rimangono sospese le attività per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

La chiusura al pubblico del Cimitero è prorogata sino a tutto il 3 maggio 2020. Sono fatte salve le operazioni di sepoltura secondo le norme precauzionali vigenti in tema di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19.

L'esenzione dal pagamento per la sosta nelle zone blu è prorogata sino a tutto il 3 maggio 2020.

La sospensione del mercato settimanale è prorogata sino al 3 maggio 2020.

Per gli Uffici Comunali è prorogato sino a tutto il 3 maggio 2020 il lavoro da casa (smart working). Ogni comunicazione con gli Uffici comunali deve avvenire per via telefonica. L'apertura degli Uffici comunali solo per i servizi urgenti ed indispensabili ed il ricevimento per solo appuntamento telefonico per gli altri Servizi e Uffici e per le sole questioni urgenti.

Accesso alle campagne.

- E' consentito il lavoro nelle campagne, in quanto tra le attività indifferibili, come dichiarato dalla Regione Puglia.
- Per cui, ove necessario, gli imprenditori agricoli o i lavoratori in agricoltura sono abilitati a spostarsi per "motivi di lavoro".
- Chi non rientra nelle suddette categorie non può legittimamente invocare lo stesso motivo per giustificare il suo spostamento verso un campo o un podere.

 4

- Sono inoltre, ammesse le attività che garantiscono la continuità delle filiere produttive consentite, nonché i servizi di pubblica utilità ed i servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva.
- Inoltre è consentito l'accesso alle campagne al fine dell'attuazione delle buone pratiche agricole per la Xylella fastidiosa. Pertanto, tutti i proprietari di terreni/fondi agricoli/giardini interessati, siano o meno imprenditori agricoli, sono tenuti ad attuare le misure disposte dal Servizio fitosanitario regionale della buona pratica agricola, anche nell'agro di Molfetta al fine di evitare ogni possibile contagio da Xylella. In ogni caso anche tutti gli operatori agricoli devono rigorosamente attenersi a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali per contrastare il diffondersi del virus COVID-19. (evitare assembramenti, mantenere distanze tra persone di oltre un metro, portare le mascherine, lavarsi spesso le mani e quant'altro riportato nell'allegato 5).
- Altresì stante la stretta necessità di accudire agli animali di proprietà che stazionano nelle campagne è consentito al singolo proprietario ovvero a colui che è deputato alla cura dell'animale a recarsi da solo in campagna per il tempo strettamente necessario.
- TUTTI coloro che si recano per le ragioni su esposte al lavoro nei campi devono ottemperare rigidamente alla misura di evitare ogni forma di assembramento e quella dello stanziamento sociale di oltre un metro tra le persone ed indossare la mascherina protettiva sul viso.

E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

Sanzioni e controlli.

Chiunque contravvenga alle prescrizioni del DPCM 10 aprile 2020 qui riportate è soggetto alle sanzioni previste dall' art. 4 DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, tra cui la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Nel caso la sanzione riguardi un esercizio commerciale o attività imprenditoriale si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Salvo che le infrazioni rientrino in fattispecie più gravi anche di rilevanza penale

Si fa obbligo infine a tutti i cittadini di attenersi alle regole igieniche descritte nell'allegato 4.
Si fa obbligo a tutti gli esercenti commerciali di attenersi alle indicazioni igieniche descritte nell'allegato 5.

Responsabile del procedimento è l'ing. Vincenzo Balducci responsabile della locale protezione civile.

Si dispone

La pubblicazione sull'albo pretorio.

L'invio via pec:

Al Sig. Prefetto di Bari.

Al Comando compagnia e al Comando stazione Carabinieri.

Al Comando Guardia di Finanza.

Al Comando Polizia Locale.

Altresì si comunichi via mail alle Associazioni di categoria.

Avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso presso il TAR Puglia entro 60 giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Molfetta, 14 aprile 2020



Il Sindaco
Tommaso Minervini

Tommaso Minervini
5

Allegato 1 (Attività Consentite)


Commercio al dettaglio Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Allegato 2 (Servizi per la persona)


I. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
II. Attività delle lavanderie industriali
III. Altre lavanderie, tintorie
IV. Servizi di pompe funebri e attività connesse

Allegato 3 (Codici ATECO DESCRIZIONE delle attività consentite)

1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3 Pesca e acquacoltura
5 Estrazione di carbone
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande




13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori



46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Allegato 4
Misure igienico-sanitarie:



a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Allegato 5
Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

